

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

**EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 CONTENENTE ELENCHI UFFICIALI DI
FORNITORI DI BENI E SERVIZI E PRESTATORI DI SERVIZI
PROFESSIONALI**

Indice

- Art. 1 Albo Fornitori
- Art. 2 Durata e vigenza
- Art. 3 Soggetti Ammessi
- Art. 4 Modalità di partecipazione
- Art. 5 Modalità di gestione del sistema
- Art. 6 Modalità di indizione delle gare
- Art. 7 Valutazione esecutori di lavori
- Art. 8 Cause di cancellazione
- Art. 9 Cause di sospensione
- Art. 10 Pubblicazione
- Art. 11 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
- Art. 12 Codice Etico
- Art. 13 Norme sulla privacy - Trattamento dati personali
- Art. 14 Foro competente

Art. 1 - Albo Fornitori

Nel rispetto dei principi comunitari ed in aderenza a quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 la società CAP Holding S.p.A. con sede in 20090 Assago (Mi) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 unitamente ad AMIACQUE S.r.l. con sede in Milano – Via Rimini 34/36, società soggetta a direzione e coordinamento di CAP HOLDING S.p.A. (insieme, il Gruppo CAP) ha redatto il presente Regolamento, nel seguito anche solo “Albo Fornitori”.

Il predetto sistema ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici dotati di idoneità professionale e morale nell'ambito dei quali il Gruppo CAP individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di Forniture e Servizi e di prestazioni professionali ex art. 36 D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Durata e vigenza

L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. Il Gruppo CAP si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 10;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti del Gruppo CAP diritti o pretese di alcun titolo.

L'Albo Fornitori resterà in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni societarie delle società del Gruppo CAP.

E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, pregiudicherà l'eventuale invito alle procedure negoziate e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art. 9 “Cause di sospensione”.

La stazione appaltante in ogni caso effettuerà delle verifiche a campione nel corso dell'anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.

La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e pertanto comporta la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8 "Cause di cancellazione" del presente Regolamento, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'ANAC.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Sono ammessi anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.

Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

Il Gruppo CAP provvede alla iscrizione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta.

L'istituzione dell'Albo Fornitori avviene mediante procedura rispettosa dei principi di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* del Gruppo CAP, dove è possibile scaricare, in sezione dedicata:

- il presente regolamento;
- l'elenco delle categorie merceologiche oggetto dell'Albo Fornitori;
- tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo Fornitori.

Per gli operatori economici interessati, sul sito del Gruppo CAP sarà disponibile un apposito *link* il quale indirizzerà al portale d'accesso dell'Albo Fornitori. Da tale *link* sarà possibile scaricare l'elenco delle categorie merceologiche dell'Albo per individuare quelle cui iscriversi e procedere all'iscrizione per via telematica. L'Albo Fornitori è "aperto": tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Gruppo CAP possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'elenco medesimo solo per le categorie individuate.

Una volta individuate le categorie merceologiche di interesse dell'operatore economico, dovranno essere compilate le varie schede proposte dal sistema, seguendo le istruzioni fornite, (on line e/o scaricabili); il medesimo operatore economico dovrà inserire "a sistema" le autodichiarazioni richieste e da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. È possibile l'iscrizione per più classi merceologiche, qualora l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene fornita via pec comunicazione di avvenuta registrazione, con l'indicazione della password provvisoria di accesso. Entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione comprensiva delle prescritte dichiarazioni, corredata da valido documento di identità del sottoscrittore, verrà inviata dal sistema PEC con comunicazione di avvenuto accreditamento.

Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall'ultimo sollecito effettuato, che avverrà comunque non oltre il sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell'operatore economico richiedente l'iscrizione, l'istanza si considererà come mai presentata.

Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo parziale limitando l'iscrizione a classi di importo inferiori a quelle indicate dai soggetti richiedenti – sulla base dell'effettivo possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe di

importo e previa espressa accettazione da parte dell'operatore economico interessato. In caso di esito negativo, l'informazione conterrà i motivi della mancata iscrizione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in corso con il Gruppo CAP una contestazione, relativa alla esecuzione di contratti che integri una delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 o sia in una situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 s.m.i., l'inserimento nell'Albo Fornitori è sospeso fino alla risoluzione delle controversie od alla rimozione della causa di incompatibilità.

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell'art. 134, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico già iscritto può richiedere un incremento delle categorie e delle classi, operando sul portale, fatta salva la documentazione relativa ai requisiti di carattere generale già acquisita in sede di iscrizione.

Art. 5 - Modalità di gestione dell'Albo Fornitori

Qualora il Gruppo CAP intenda promuovere gare avvalendosi dell'Albo Fornitori procederà di volta in volta all'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione. Il principio di rotazione verrà applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie, singole classi (ad esempio: se un operatore economico è iscritto a più categorie, l'aver partecipato ad una gara per la categoria "A", non lo esclude dalla rotazione relativa alla partecipazione alla gara per la categoria "B").

Potrà essere richiesto ai soggetti iscritti all'Albo Fornitori di iscriversi a piattaforme di e-procurement che la Stazione Appaltante utilizzerà per l'espletamento delle proprie procedure.

La scelta dei soggetti da invitare avverrà con il criterio di rotazione casuale, all'interno della relativa categoria e classe di importo afferente al valore della gara.

Il principio di rotazione potrà subire delle rideterminazioni, rispetto alla gestione dell'elenco degli iscritti, nella seguente ipotesi:

- Applicazione di una causa di cancellazione ex art. 8 o di sospensione ex art. 9 del presente Regolamento ad uno degli operatori economici iscritti.

Qualora i soggetti iscritti in una determinata categoria e classe non siano in numero sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza in base ai regolamenti del gruppo CAP, il Gruppo CAP potrà decidere di integrare i nominativi con ulteriori operatori economici registrati in altri Albi messi a disposizione da centrali di committenza nazionali o regionali , ovvero potrà procedere all'affidamento ricorrendo alle altre procedure o sistemi telematici previste in conformità al D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Modalità di indizione delle gare

Il Gruppo CAP, invita senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i soggetti iscritti all'Albo Fornitori.

Art. 7 – Valutazione esecutori di lavori

Il Gruppo CAP si riserva la facoltà di sottoporre a campione i soggetti iscritti alla valutazione ed al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni ricevute oltre che dei requisiti tecnico – organizzativi posseduti nonché dell'affidabilità, attraverso specifiche procedure aziendali.

Le valutazioni potranno avere effetti sulla qualificazione ottenuta quali ad esempio diminuzione di classe di interpello, sospensione o cancellazione. Dell'attivazione del sistema di “vendor rating” verrà data comunicazione ai fornitori attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Le eventuali Non Conformità, aperte nei confronti del fornitore nel corso della esecuzione delle lavorazioni da parte del RUP, possono determinare cause di sospensione o di cancellazione di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento. Qualora, infatti, durante lo svolgimento delle attività svolte dal fornitore, il RUP/Referente Aziendale rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative, contesterà, conformemente al sistema di gestione integrato del Gruppo CAP, per iscritto al fornitore interessato la Non Conformità rilevata e lo inviterà a produrre per iscritto, ove ritenuto necessario, le proprie controdeduzioni entro un termine massimo dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Il RUP/Referente Aziendale comunicherà al fornitore la chiusura della NC rilevata od in caso di conferma parziale o totale dei rilievi formulati, segnalerà l'esistenza della Non Conformità rilevata all'Ufficio Gestione Fornitori che avvierà la procedura per l'eventuale sospensione o cancellazione secondo gli articoli che seguono.

Art. 8 - Cause di cancellazione

Il Gruppo CAP procede alla cancellazione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del candidato;
- b) cessazione dell'attività;
- c) procedure concorsuali;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;

- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno;
- j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate attraverso la comminazione di una Non Conformità;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso conclusosi a favore della Stazione Appaltante.

In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.

Per la sola ipotesi di cui alla lettera k) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, che verrà formalizzata al soggetto iscritto all'Albo Fornitori.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.

Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (corredata da un nuovo versamento) e sarà riammesso decorso almeno un anno dalla data di cancellazione.

Art. 9 - Cause di sospensione

Il Gruppo CAP procederà alla sospensione dell'iscritto nei seguenti casi:

- a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
- b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D.Lgs. 39/2013;
- c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 2 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
- d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;
- f) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative formalizzate attraverso la comminazione di n. 3 Non Conformità (es. resa di una fornitura/servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, mancato rispetto dei tempi di consegna o di resa del servizio, etc.).

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione; l'operatore economico sarà automaticamente riammesso all'Albo Fornitori una volta cessata la causa di sospensione e, comunque, non prima che siano decorsi 6 mesi dal provvedimento.

Per le sole ipotesi di cui alle lettere e) e f) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP che verrà formalizzata al soggetto iscritto.

Nelle more della istruttoria circa eventuali cause di sospensione, il Gruppo CAP potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. La sospensione in via cautelare avrà durata pari al termine di definizione del procedimento di sospensione; al termine dell'eventuale periodo di sospensione in via cautelare potrà essere confermata la sospensione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.

L'operatore economico che veda la propria iscrizione sospesa sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi.

Art. 10 – Pubblicazione

L'esistenza del presente Albo Fornitori, ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 50/2016, viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio e sul sito aziendale www.gruppocap.it.

Art. 11 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Gruppo CAP ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo il Gruppo CAP sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 12 – Impegno etico

CAP Holding S.p.A. ha adottato il documento "Impegno Etico del Gruppo CAP" contenente il Codice Etico, il Codice Etico degli appalti, lavori, forniture e servizi e la Politica Anticorruzione. Il fornitore dovrà pertanto attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso, astenendosi da comportamenti ad esso contrari. L'inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento determinerà un inadempimento e costituirà motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Il suddetto documento, da intendere quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, è consultabile sul sito aziendale www.gruppocap.it alla sezione "FORNITORI E GARE".

Art. 13 - Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03, Cap Holding informa i candidati di quanto segue:

1. Titolare del trattamento, ex art. 28 D.Lgs. 196/2003 è Cap Holding, in persona del Direttore Generale pro-tempore. Responsabile del trattamento, ex art. 29 D.Lgs. 196/2003, è tra gli altri il responsabile dell'ufficio Appalti e Contratti.
2. Saranno trattati dati personali, identificativi e giudiziari. Quanto ai dati giudiziari, nel caso di specie, il trattamento avverrà ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 196/03.
3. Fino a sua opposizione, la finalità cui è destinata la raccolta e il trattamento di tali dati riguarda esclusivamente attività amministrativo-contabili in genere. Nello specifico, le attività legate alla procedura di formazione di una banca dati proprio – Albo Fornitori – finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati dal Gruppo CAP.
4. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 196/2003, a società contrattualmente legate a Cap Holding S.p.A, in particolare a società che sottoscrivano il "Protocollo d'intesa per l'adesione al Sistema di qualificazione lavori, servizi e forniture di Cap Holding S.p.A." al fine di ottemperare a contratti e servizi in essere. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Cap Holding S.p.A.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, in mancanza del conferimento, comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco medesimo.

7. L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione così come previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento, inviando una mail a privacy@capholding.gruppocap.it.

8. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

Art. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.